

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1961

Istituzione dei ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio

ONOREVOLI SENATORI. — Agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono affidati, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, « i servizi di archivio, di registrazione, di copiatura, spedizione degli atti ed altre incombenze aventi carattere di lavori d'ordine ».

I servizi demandati al personale del sopra indicato ruolo consistono in servizi propri di archivio, che comportano operazioni di classificazione, protocollazione, e spedizione degli atti e in servizi di copiatura a macchina; essi sono sostanzialmente distinti con attribuzioni differenti.

Per evidenti esigenze organizzative, si rende necessario scindere il predetto attuale ruolo unico della carriera esecutiva in due distinti ruoli: del personale di ar-

chivio e del personale degli uffici copia; scissione richiesta dalla sostanziale diversità delle mansioni e che permette anche di conseguire il risultato di una più adeguata selezione e formazione del personale relativo.

In relazione alle finalità suesposte è stato predisposto il presente disegno di legge, che consta di 7 articoli.

L'articolo 1 istituisce, in sostituzione dell'attuale ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, i ruoli organici del personale di archivio e del personale degli uffici copia, di cui alle tabelle allegate.

L'articolo 2 prevede che per l'accesso alla qualifica iniziale dell'istituendo ruolo organico del personale di archivio, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, stabilita dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, deve svolgersi su mezzi meccanici, che sono impiegati dal Servizio elettorale del Ministero dell'interno.

Al riguardo, è da rilevare che, con disegno di legge d'iniziativa governativa presentato alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2328), era stata prevista l'istituzione della carriera esecutiva dei tecnici elettorali, da adibire alle mansioni esecutive connesse ai servizi elettorali facenti capo al Ministero dell'interno.

L'esigenza di non moltiplicare eccessivamente i ruoli della carriera esecutiva, ha indotto a ritenere più opportuno il reclutamento del personale tecnico nell'ambito del ruolo del personale di archivio, mediante concorsi separati con una adeguata prova pratica sui mezzi meccanici suindicati e agli elementi assunti nel ruolo del personale di archivio mediante i predetti concorsi separati è prevista l'attribuzione della qualifica di tecnico elettorale.

L'articolo 3 detta norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli di nuova istituzione degli impiegati dell'attuale ruolo del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno.

L'articolo 4 prevede che, nei primi tre anni di applicazione della legge, salvo il disposto degli articoli 3 e 5, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei nuovi ruoli saranno attribuiti, mediante concorsi interni, agli impiegati del ruolo aggiunto della carriera esecutiva e agli avventizi di 3ª ca-

tegoria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Per sopperire alle esigenze dei servizi elettorali, si è fin qui provveduto, oltre che mediante elementi dell'attuale ruolo del personale di archivio, anche mediante tecnici estranei all'Amministrazione, incaricati temporaneamente ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A termini dell'articolo 5 l'Amministrazione potrà valersi definitivamente dell'opera proficua dei tecnici in questione, e, pertanto, prevede che, in sede di prima applicazione della legge, possa essere bandito un concorso, nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo, riservato ai suddetti esperti elettorali, incaricati ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 7 indica i mezzi con cui si fa fronte alla spesa; per l'esercizio finanziario 1961-62, il maggior onere ammonta, poichè la legge avrà effetto dal 1° gennaio 1962, a lire 43.176.050 e sarà coperto, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte a provvedimenti legislativi in corso e, per le rimanenti lire 3.176.050, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In sostituzione del ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono istituiti i ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge.

Si applicano ai ruoli di nuova istituzione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le carriere esecutive.

Art. 2.

Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, prevista dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve svolgersi su mezzi meccanici, di cui vien fatto uso dal servizio elettorale del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti ai concorsi separati ad una preventiva visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante i concorsi separati, di cui ai precedenti commi, è attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Art. 3.

Gli impiegati appartenenti al ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al qua-

dro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici istituiti dall'articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

L'inquadramento nell'uno o nell'altro ruolo di nuova istituzione è disposto dal Consiglio di amministrazione del personale, il quale terrà conto anche delle aspirazioni degli interessati.

Art. 4.

Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*, sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, istituito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge è, altresì, consentito, di bandire un concorso, nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla allegata tabella *B*, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto lodevolmente, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso

dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale.

La prova pratica del concorso di cui al primo comma, è quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di età è portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti commi, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Art. 6.

Agli impiegati del soppresso ruolo ordinario del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, inquadrati nel ruolo organico di cui all'allegata tabella *B* che superino la prova pratica di cui all'articolo 2 della presente legge e siano stati, previamente, ritenuti in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale, sarà attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

La suddetta norma si applica anche al personale inquadrato nel ruolo organico del personale di archivio, in base al disposto di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1961-62, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 43.176.050, sarà coperta, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per le rimanenti lire 3.176.050, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA A

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Stenografi di I classe	60
	Dattilografi di I classe	
229	Stenografi di II classe	160
	Dattilografi di II classe	
202	Stenografi di III classe	225
	Dattilografi di III classe	
180	Stenografi di IV classe	500
	Dattilografi di IV classe	
157	Stenografi di V classe	
	Dattilografi di V classe	
Totale		

TABELLA B

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivisti capi	100
229	Primi archivisti	184
202	Archivisti	225
180	Applicati	580
157	Applicati aggiunti	
		1.119+
229	Addetto alla vigilanza	1=
Totale		1.120